

COMUNE DI CASTEGNERO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 26.11.1998 ed aggiornato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 30.11.1999, n. 06 del 28.02.2000, n. 5 del 27.02.2001, n. 7 del 27.02.2003, n. 3 del 21.01.2004, n. 3 del 03.02.2005 e n. 3 del 24.01.2006.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili del Comune di Castegnaro nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ART. 2 TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) comma 1, dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni che, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle affettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il terreno è considerato agricolo fino al momento in cui:
 - a) il contribuente non deve avere eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari ad una successiva edificazione;
 - b) il contribuente non deve avere fatto specifica richiesta per la realizzazione di un piano attuativo per l'adozione dello strumento urbanistico che renda edificabile l'area.
2. La condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

ART. 3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare, con apposito provvedimento, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento suindicato.

In mancanza di provvedimento il Comune assume in via analogica per la determinazione del valore minimo dichiarabile delle aree fabbricabili, il criterio usato per il calcolo del valore dell'area ai fini dell'imposta di registro (RC X 100).

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della Legge 01.06.1939 n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore di legge alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 18.

ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Nel silenzio verrà applicata la misura minima prevista per legge.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 5 ABITAZIONE PRINCIPALE

Si intende per abitazione principale, con diritto pertanto alle conseguenti agevolazioni e detrazioni:

- a) abitazione nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente;
- b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, con sola pensione sociale, residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e purché il soggetto vi dimorasse prima del suo trasferimento in istituto di ricovero o sanitario;
- c) abitazione a riscatto a condizione che l'assegnatario vi risieda stabilmente e non sia proprietario di altre abitazioni nel territorio comunale.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità e i termini di cui al precedente art. 4.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Sono considerate parte integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto purché queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale.

Ai fini del precedente comma si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina, classificati nelle categorie C2-C6 e C7.

ART. 6 ESENZIONI

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del Decreto Legislativo 504/1992, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione spetta solamente per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 6 bis

In base all'art. 6 comma 5 della Legge 23.12.1998 n. 448, non si procederà alla riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili su edifici che non hanno più le caratteristiche della ruralità per gli anni 1999 e precedenti, purché i contribuenti interessati, in base all'art. 6 comma 4 della stessa legge, procedano all'accatastamento degli stessi entro il 31.12.1999, salvo proroghe previste dalla legge.

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

ART. 7 DENUNCE E COMUNICAZIONI

Il contribuente è obbligato a presentare denuncia al Comune, su moduli approvati dal Ministero delle Finanze, per ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva e modificazione delle rendite catastali avvenute nell'anno precedente, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro il termine previsto dalla legge per la presentazione della denuncia stessa. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.

ART. 8 VERSAMENTI

L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché nel modulo di versamento siano indicati l'immobile e i contitolari.

Resta comunque obbligatorio l'obbligo di dichiarazione di cui al precedente articolo da parte di tutti i contitolari.

I versamenti d'imposta vengono effettuati tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati ad altro Comune, quando viene data comunicazione da parte del contribuente dell'errore entro due anni al funzionario responsabile della gestione dell'imposta, in quale provvederà a richiedere l'importo indebitamente introitato.

ART. 9 DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

ART. 9 bis

Il pagamento dell'imposta, sanzioni ed interessi possono essere rateizzati nei seguenti casi:

- a) situazioni debitorie tali da generare una situazione grave personale e familiare, rate a scadenze fisse, ingiunzioni, atti di pignoramento, stato di fallimento, contributi comunali di assistenza e sostentamento di prima necessità;
 - b) malattie personali o di un familiare atte a provocare un continuo e dispendioso trattamento sanitario e farmaceutico di indubbia dimostrabilità;
 - c) decesso da tre mesi di un familiare convivente che abbia creato una situazione patrimoniale di difficoltà per il venir meno di stipendi, entrate fisse o la pendenza di divisioni ereditarie.
- Le modalità previste per la concessione della rateizzazione vengono di seguito elencate:
- a) vengono concesse 2 rate: la prima, cioè il 50% della somma da versare alla scadenza e la successiva, cioè l'altro 50% entro 6 mesi;
 - b) gli interessi applicati sono del 2,5% semestrale e cioè del 0,42% mensile;

- Si consente il pagamento anticipato prima del sesto mese dalla prima scadenza. In questo caso gli interessi dello 0,42% mensili saranno limitati al numero di mesi che trascorrono dopo la scadenza della prima rata. In ogni caso le rate non possono essere più di due. La prima del 50% alla scadenza e la seconda a 30, 60, 90, 120, 150 o 180 giorni a scelta, e comunque in unica soluzione entro il centottantesimo giorno.
- In caso di concessione di rateizzazione si perdono i benefici della definizione agevolata ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992 così come modificato dall'articolo 14 del D.Lgs del 473 del 18.12.1997.

ART. 9 ter

In altri casi particolari, riferibili comunque a condizioni economiche disagiate, il Responsabile d'imposta e la Giunta Comunale possono a domanda del contribuente, prevedere in casi di accertamento una possibile rateizzazione, valutando volta per volta condizioni di ammissibilità, importi, numero rate ed interessi.

ART. 10 ACCERTAMENTI

I termini per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, sono fissati dalla legge.

Per le violazioni meramente formali non verranno più emesse le sanzioni.

Gli avvisi di liquidazione e di accertamento possono essere notificati anche a mezzo posta - con raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicando il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

ART. 10 BIS ACCERTAMENTO CON ADESIONE (D.Lgs 19.06.1997, n. 218 Art. 59 – D.Lgs 15.12.1997, n. 446 Art. 59 – Legge 27.12.1997, n. 449 Art. 50)

1. E' introdotto nel Comune di Castegnaro ai sensi del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, in conformità alla normativa vigente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs 30.12.1992, n. 504.

ART. 10 TER DIRITTO DI INTERPELLO

E' sempre ammesso il diritto di interpello nei casi previsti dall'articolo 11 della Legge 27.07.2000, n. 212.

ART. 11 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo 504/1992, ritrascritte dall'art. 14 del Decreto Legislativo 473/97 è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, giusta la procedura di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 472/1997, con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del precitato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente e, secondo quanto stabilito da apposita deliberazione consiliare.

ART. 12 ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'Organo esecutivo nell'ambito dell'attività di liquidazione ed accertamento, secondo quanto previsto dalle norme statali, può stabilire delle priorità nello svolgimento delle attività di controllo formale e sostanziale.

Per incentivare l'attività di controllo, ai sensi dell'art. 3 comma 57 della Legge n. 662/96 e dell'art. 59 comma 1 lett. p) del D. Lgs. n. 446/97 viene costituito annualmente un fondo calcolato sulle somme regolarmente riscosse a titolo di definizione del contenzioso tributario ICI, delegando la Giunta Comunale alla ripartizione dei compensi incentivanti al personale dell'Ente che ha partecipato a tale attività.

ART. 13 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.

ART. 14 RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 504/92, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.

ART. 15 CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 546/92.

ART. 16 ECONOMICITA'

Il Comune non procede ad effettuare accertamenti per il recupero di imposta riferita al soggetto passivo di importo inferiore ad € 12,00=, contestualmente non si procede al rimborso per quote di imposta riferite al soggetto passivo di valore inferiore ad € 12,00=.

ART. 17 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con delibera di Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 18 VIGENZA

Le norme del presente regolamento entrano in vigore a far data dal primo gennaio 1999.

